



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 11 del 10/02/2023

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022 - 2024 - ESERCIZIO 2023 - AI SENSI DELL'ART. 175 E 187 CO. 3-QUINQUIES DEL D. LGS. 267/2022 PER APPLICAZIONE DI UNA QUOTA DELL'AVANZO VINCOLATO DI AMMINISTRAZIONE 2022

L'anno **duemilaventitre** addì **dieci** del mese di **febbraio** alle ore **12:00** nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale in modalità telematica.

All'appello risultano:

SALVARANI MASSIMO	Sindaco	Presente
GHIZZI PIER CLAUDIO	Vice Sindaco	Presente
MASSARA ROSARIO ALBERTO	Assessore	Presente
CIRIBANTI VANESSA	Assessore	Assente
DELLA CASA BARBARA	Assessore	Assente
BOLLANI DAVIDE	Assessore	Presente

Presenti n. 4

Assenti n. 2

Partecipa all'adunanza il **Segretario Generale MELI BIANCA** che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. **SALVARANI MASSIMO** nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione:

Premesso che con:

- deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 28/03/2022 è stata approvata la Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2022 – 2024;
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 28/03/2022 è stato approvato il Bilancio di previsione 2022 -2024;
- deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 28/03/2022 è stato approvato il P.E.G. 2022 – 2024 – parte contabile;
- deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 21/05/2022 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2022 - 2024 – Piano dettagliato degli obiettivi e piano della performance 2022 – 2024;
- deliberazione di Giunta comunale n. 92 del 26/7/2022 è stato approvato il Piao 2022- 2024;

Visto l'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede, ai commi 1 e 2, che il bilancio di previsione può subire variazioni, in termini di competenza e di cassa, sia nella parte entrata che nella parte spesa, per ciascuno degli esercizi considerati, con deliberazione di Consiglio Comunale da adottarsi entro il 30 novembre di ciascun anno;

Preso atto che con la Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197 del 29/12/2022) è stato autorizzato il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali al 30 aprile 2023;

Riscontrato che il comma 3 dell'art. 163 del D. Lgs 267/2000 prevede l'automatica autorizzazione all'esercizio provvisorio ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento;

Richiamato il comma 5-bis del medesimo articolo 175 del D, lgs. 267/2000 che prevede, tra l'altro, che l'organo esecutivo con provvedimento amministrativo approvi le variazioni del bilancio di previsione non aventi natura discrezionale che si configurano come meramente applicative delle decisioni del Consiglio, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio e in particolare le variazioni riguardanti l'utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione nel corso dell'esercizio provvisorio consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità previste dall'art.187, comma 3-quinquies;

Richiamato altresì l'art. 187 comma 3-quinquies il quale prevede che *“le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, sono effettuate solo dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al comma 3-quater. Le variazioni consistenti nella mera re-iscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dal regolamento di contabilità o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario. In caso di esercizio provvisorio tali variazioni sono di competenza della Giunta”*;

Visto il punto 9.2 dell'allegato 4/2 “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. secondo cui *“le eventuali variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, possono essere effettuate solo dopo l'approvazione da parte della Giunta del prospetto aggiornato del risultato di*

amministrazione presunto”;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 31/1/2023 con la quale, ai sensi dell’art. 187 comma 3-ter e 3-quinques, è stato approvato il prospetto relativo alla determinazione dell’avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2022;

Preso atto che ai sensi del comma 3-ter dell’art. 187 del D. lgs. 267/2000 costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione determinata;
- d) derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. È possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi e ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio, compresi quelli di cui all'art. 193. L'indicazione del vincolo nel risultato di amministrazione per le entrate vincolate che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse;

Preso atto inoltre che ai sensi dell’art. 162, co.1, del D. lgs. 267/2000 gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, e che in ottemperanza a tale dettato normativo le previsioni di cassa del bilancio di previsione 2022-2024 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 28/3/2022, sono state definite per l’esercizio 2022;

Rilevato che risulta necessario apportare al bilancio di previsione 2022 - 2024 una variazione principalmente al fine di iscrivere nel bilancio 2023 una quota di avanzo di amministrazione vincolato dell’esercizio 2022 per finanziare la mera reiscrizione delle economie di spesa di seguito rappresentate, tutte derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate:

- reiscrizione della spesa di euro 9.331,84 finanziata da un contributo a fondo perduto dello Stato finalizzato al ristoro della spesa per gli adeguamenti delle indennità degli amministratori incassato nel corso del 2022;
- reiscrizione della spesa di euro 32.366,06 finanziata da un contributo a fondo perduto da Tea Spa finalizzato agli aiuti alle famiglie per il caro bollette incassato nel corso del 2022;
- reiscrizione della spesa di euro 53.266,50 finanziata da un contributo a fondo perduto di Regione Lombardia finalizzato al finanziamento delle spese per il trasporto e l’assistenza educativa degli alunni diversamente abili incassato nel corso del 2022;

Preso atto che:

- i commi da 819 a 826 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2019 sanciscono il superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e – più in generale – delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull’equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali;
- le norme di finanza pubblica richiedono che, ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, il bilancio di previsione 2022 - 2024 garantisca un risultato di competenza nel triennio di riferimento non negativo, condizione che si evince dallo schema sugli equilibri di bilancio inserito nell’allegato 1);

Dato atto che sulla base dell’art. 183 del Tuel “*il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei pagamenti sia*

compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità”;

Ritenuto necessario procedere, pertanto, alla variazione del bilancio di previsione 2022 – 2024 le cui risultanze vengono di seguito riportate:

	2023		2024
	Competenza	Cassa	Competenza
Parziale applicazione avanzo di amministrazione	94.964,40	---	---
Totale maggiori entrate	---	---	---
Totale minori spese	---	---	---
TOTALE	94.964,40	---	---
Totale minori entrate	---	---	---
Totale maggiori spese	94.964,40	94.964,40	---
TOTALE	94.964,40	94.964,40	---

Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio, come risulta dal prospetto incluso nell'allegato 1) quale parte integrante e sostanziale del provvedimento;

Preso atto altresì che il presente provvedimento modifica gli equilibri di cassa dell'Ente che restano comunque positivi, dando atto che alla data di predisposizione del presente provvedimento il fondo di cassa dell'Ente era positivo e pari ad euro 7.655.294,37 (dato al 6/2/2023);

Dato atto inoltre che con successivo provvedimento l'organo competente provvederà all'adeguamento del Piano esecutivo di Gestione 2022 - 2024 e dei programmi annuali di attività;

Visti:

- l'Allegato 1) relativo alla Variazione al bilancio di previsione – competenza e cassa, comprensivo del quadro di controllo degli equilibri e delle risultanze di bilancio;

Acquisiti i pareri:

- del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell'art. 153 del d. Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
- dell'organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del d. Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

DELIBERA

Per tutti i motivi in premessa richiamati,

- 1) di approvare le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
- 2) di variare ed integrare il Documento Unico di Programmazione 2022 - 2024 come approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 28/03/2022, al fine di integrare la Sezione operativa per effetto della presente variazione riportata nell'allegato 1);
- 3) di apportare, ai sensi degli articoli n. 175 e n. 187 co.3-quinquies del D. lgs. n. 267/2000, al Bilancio di Previsione 2022 - 2024, annualità 2023, le variazioni risultanti dall'allegato 1) al presente atto, costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che nelle risultanze finali sono così formulate:

	2023		2024
	Competenza	Cassa	Competenza
Parziale applicazione avanzo di amministrazione	94.964,40	---	---
Totale maggiori entrate	---	---	---
Totale minori spese	---	---	---
TOTALE	94.964,40	---	---
Totale minori entrate	---	---	---
Totale maggiori spese	94.964,40	94.964,40	---
TOTALE	94.964,40	94.964,40	---

4) di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall'ordinamento finanziario e contabile e in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000, come risulta dal prospetto incluso nell'allegato 1) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e che il presente provvedimento modifica gli equilibri di cassa dell'Ente che, dopo il presente provvedimento, rimangono positivi, dando atto che in ottemperanza all'art. 162, co.1, del D. lgs. 267/2000 le previsioni di cassa del bilancio di previsione 2022-2024 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 28/3/2022, sono state definite per l'esercizio 2022;

5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere con l'attivazione delle spese;

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 :

1. *Responsabile del servizio interessato;*
2. *Responsabile del servizio finanziario ;*

Con voti unanimi

DELIBERA

Di approvare la suindicata deliberazione.

Di dichiarare, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL Sindaco
SALVARANI MASSIMO
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL Segretario Generale
MELI BIANCA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)